

Attualità

Irap più leggera per chi assume a tempo indeterminato (2)

25 Maggio 2006

La deduzione spettante è nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale

Thumbnail Image not found or type unknown Prima di considerare il limite rappresentato dall'incremento complessivo del costo del lavoro, al fine di quantificare l'importo deducibile, il datore di lavoro deve procedere al confronto, per ogni lavoratore neoassunto, tra la deduzione potenziale di 20.000 euro e il costo del lavoro sostenuto per lo stesso.

Tale confronto non può essere fatto "per massa" (considerando, cioè, contemporaneamente tutti i lavoratori neoassunti), in quanto si verrebbe a un calcolo errato della deduzione.

Si supponga di avere due neoassunti con costo del lavoro, rispettivamente, di 17.000 e 25.000 euro.

Operando il calcolo (errato) "per massa", la deduzione risultante sarebbe pari a 40.000 euro, quale minore importo tra (17.000 + 25.000), e 40.000 (= 20.000 X 2).

La deduzione corretta risulta invece pari a 37.000 euro:

17.000 (minore importo tra 17.000 e 20.000) +
20.000 (minore importo tra 25.000 e 20.000) = 37.000

L'importo "annuale" massimo della deduzione, pari a 20.000 euro, deve essere ragguagliato all'effettivo periodo di lavoro prestato nell'anno nell'ipotesi in cui sia riferito a dipendenti neoassunti, per i quali il rapporto di lavoro si sia instaurato nel corso del periodo d'imposta e, naturalmente, non si sia interrotto prima della fine dello stesso periodo.

Confronto tra la somma delle deduzioni teoriche e l'incremento complessivo del costo

del lavoro

Come prima accennato, una volta effettuato il confronto "individuale tra l'importo di 20.000 euro e il costo del lavoro dei neoassunti, per arrivare alla quantificazione della deduzione spettante, occorre operare la somma dei minori importi così determinati e considerare il minore importo tra tale somma e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal bilancio di esercizio, classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile (si tratta di stipendi e salari, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, oneri diversi dal personale, eccetera). I titolari di reddito d'impresa non obbligati alla presentazione del bilancio e gli esercenti arti e professioni dovranno utilizzare criteri di determinazione del costo analoghi a quelli indicati nelle disposizioni dell'articolo 2425 del codice civile.

Quando la somma delle deduzioni teoriche è superiore all'incremento complessivo del costo del lavoro, l'importo per ciascun lavoratore deve essere proporzionalmente ridotto in modo che la somma delle deduzioni effettive rientri nel limite complessivo del costo del lavoro.

La proporzione da utilizzare per ogni lavoratore è, quindi, la seguente:

deduzione teorica complessiva : deduzione teorica lavoratore = incremento complessivo del costo del lavoro : deduzione effettiva per lavoratore.

Si supponga che il 1° gennaio 2005 vengano assunti due nuovi dipendenti (A e B) con costo del lavoro, rispettivamente, di 12.000 e 23.000 euro e un incremento complessivo del costo del lavoro pari a 26.000 euro.

Le deduzioni teoriche per i due lavoratori sono pari a 12.000 euro (minore importo tra 12.000 e 20.000) e 20.000 euro (minore importo tra 23.000 e 20.000) per un totale di 32.000 euro. Essendo tale importo superiore all'incremento complessivo del costo del lavoro (26.000), le deduzioni teoriche (12.000 e 20.000) vanno proporzionalmente ridotte:

$$32.000 : 12.000 = 26.000 : x$$

$$32.000 : 20.000 = 26.000 : x$$

Le deduzioni effettive saranno, perciò, pari a:

lavoratore A = 9.750 euro

lavoratore B = 16.250 euro

La somma è esattamente pari a 26.000 euro, ovvero l'incremento complessivo del costo del lavoro.

Calcolo della deduzione per incremento della base occupazionale

Ai fini del calcolo della deduzione, occorre tenere presente che, in base al comma 4-*quinquies* dell'articolo 11 del Dlgs n. 446, l'importo deducibile, determinato ai sensi del comma 4-*quater*, risulta quintuplicato se le nuove assunzioni sono effettuate nelle regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea, ovvero triplicato se sono effettuate nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso trattato.

Nelle quattro colonne presenti all'interno del rigo "Deduzione per incremento base occupazionale" si riporta:

- in colonna 1, la deduzione "base", disposta dal comma 4-*quater* dell'articolo 11 del decreto Irap, per l'intero territorio nazionale
- in colonna 2, l'ulteriore deduzione data dalla differenza tra la deduzione triplicata e la deduzione "base" di cui al comma 4-*quater*, calcolata con riferimento ai neoassunti nelle aree ammesse alla deroga di cui alla lettera c) dell'articolo 87 del trattato Ce
- in colonna 3, l'ulteriore deduzione data dalla differenza tra la deduzione quintuplicata e la deduzione "base" di cui al comma 4-*quater* calcolata con riferimento ai neoassunti nelle regioni ammesse alla deroga di cui alla lettera a) dell'articolo 87 del trattato Ce
- in colonna 4, la somma degli importi delle precedenti colonne.

Il modello consente, quindi, di evidenziare la deduzione anche nel caso che il datore di lavoro operi con diverse sedi o stabilimenti, in zone per le quali è applicabile una diversa misura della deduzione e proceda a effettuare assunzioni in tali aree.

Si ipotizzi che un soggetto svolga la propria attività in due sedi e che registri un incremento complessivo del costo del personale, classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile, di 80.000 euro.

Si supponga che la prima sede sia situata in un'area che non è ammessa ad alcuna deroga ex articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e che nella stessa vengano assunti due nuovi dipendenti (A e B) a tempo indeterminato, con costo, rispettivamente, di 18.000 e 25.000 euro.

Si ipotizzi, inoltre, che la seconda sede sia situata in un'area ammissibile alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e che nella stessa vengano assunti tre nuovi dipendenti (C, D ed E) a tempo indeterminato, con costo, rispettivamente, di 18.000, 22.000 e 29.000 euro.

Area	Lavoratore	Costo del lavoro	Deduzione teorica (minori importi tra 20.00 e costo del lavoro)	Deduzione effettiva spettante (tenendo conto del limite dell'incremento del costo del lavoro pari a 80.000)
Non ammessa alla deroga	A	18.000	18.000	$(18 \times 80)/96=15.000$
	B	25.000	20.000	$(20 \times 80)/96=16.666$
Ammessa alla deroga di cui alla lettera c) articolo 87 Trattato CE	C	18.000	18.000	$(18 \times 80)/96=15.000$
	D	22.000	20.000	$(20 \times 80)/96=16.666$
	E	29.000	20.000	$(20 \times 80)/96=16.666$
			96.000	80.000

Nel rigo "Deduzione per incremento base occupazionale", si riporta la deduzione base di 80.000 in colonna 1 e la deduzione triplicata (al netto della deduzione base calcolata per i neoassunti C, D ed E) pari a $145.000 - (15.000 + 16.666 + 16.666)$ in colonna 2.

Confronto della deduzione calcolata per i neoassunti nelle aree svantaggiate con la deduzione spettante in base ai limiti posti dalla Unione europea

L'ulteriore deduzione spettante per i nuovi assunti nelle aree ammesse alla deroga di cui alle

lettere a) e c) dell'articolo 87 del trattato Ce, da evidenziare nelle colonne 2 e 3 del rigo "Deduzione per incremento della base occupazionale", viene riconosciuta a condizione che siano rispettati i criteri dettati dal regolamento Ce, n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce in materia di aiuti di stato a favore dell'occupazione.

Il regolamento in questione prevede che i massimali di intensità di aiuto fissati dalla "Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006", approvata dalla Commissione europea con decisione del 13 marzo 2000, *"si applicano ad una intensità di aiuto calcolata in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni"*.

L'ammontare massimo di agevolazione in termini di risparmio di imposta, fruibile dal contribuente per ogni nuovo assunto, si ottiene quindi dal prodotto tra:

- la percentuale di intensità di aiuto ammessa, prevista nel territorio nel quale viene effettuata la nuova assunzione
- il costo salariale sostenuto per il neoassunto per due anni.

Con riferimento al lavoratore C dell'esempio precedente, con costo del lavoro di 18.000 euro, e una percentuale di intensità di aiuto ipotizzata dell'8 per cento, il massimo risparmio d'imposta per il contribuente sarà pari a 2.880 euro:

$$8\% \times (18.000 \times 2)$$

Considerando che la deduzione base è di 15.000 euro e che l'ulteriore deduzione è pari a 30.000 euro (45.000-15.000), il risparmio d'imposta per il contribuente dal 2005 al 2008 è di 5.100 euro.

2005	$30.0000 \times 4,25\% =$	1.275
------	---------------------------	-------

2006	$30.0000 \times 4,25\% =$	1.275
2007	$30.0000 \times 4,25\% =$	1.275
2008	$30.0000 \times 4,25\% =$	1.275
		5.100

Essendo tale risparmio d'imposta superiore a quello massimo previsto dalla Comunità europea (2.880 euro), il contribuente dovrà ridurre l'ulteriore deduzione, da indicare in colonna 2 del rigo "Deduzione per incremento della base occupazionale", in modo da ottenere un valore complessivo non superiore a 2.880 euro. Nei periodi d'imposta dal 2005 al 2008, la deduzione per ogni anno verrà, quindi, ridotta da 30.000 euro a 16.941 euro. Da tale importo risulta, infatti, un risparmio di imposta annuo pari a 720 euro ($16.941 \times 4,25\%$), corrispondente, alla fine dei quattro anni, a 2.880 euro (720×4).

2 - fine. La prima puntata è stata pubblicata martedì 23

di

Flavio Ferrini

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/irap-piu-leggera-chi-assume-tempo-indeterminato-2>